



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante *“Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”* e, in particolare, l’articolo 3, come modificato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

**VISTO** in particolare il comma 2 dell’articolo 3, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dall’articolo 25, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 4 del 2019, che dispone *“Sono organi degli Enti: a) il presidente; a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione; b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci; d) il direttore generale”*;

**VISTO** altresì il comma 11 dell’articolo 3 del richiamato decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, modificato dall’articolo 25, comma 1, lett. f), del decreto-legge n. 4 del 2019, che prevede che gli emolumenti degli organi di INPS e INAIL siano definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e che ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, recante *“Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici”*;

**TENUTO CONTO** dei risparmi strutturali effettuati dall’INPS e dall’INAIL nell’ambito delle proprie spese di funzionamento;

**VISTE** le delibere del consiglio di amministrazione dell’INPS e dell’INAIL, rispettivamente, n. 2 del 22 aprile 2020 e n. 25 del 28 maggio 2020;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto*  
*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTA** la nota prot. n. 15902 del 14 luglio 2020 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è stato comunicato di accogliere la proposta formulata dalle amministrazioni interessate nel corso della riunione di coordinamento prevista dalla citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, tenutasi in videoconferenza il 16 giugno 2020, in ordine agli emolumenti da corrispondere al Presidente, al Vice Presidente e ai consiglieri di amministrazione;

**RITENUTO** pertanto necessario definire i predetti emolumenti ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lett. f), del decreto-legge n. 4 del 2019

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. Gli emolumenti annui lordi di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lett. f), del decreto-legge n. 4 del 2019, da corrispondere al Presidente, al Vice Presidente e ai consiglieri di amministrazione di INPS e di INAIL, sono così determinati:

- Presidente € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00)
- Vice Presidente € 40.000,00 (euro quarantamila/00)  
in caso di deleghe € 60.000,00 (euro sessantamila/00)
- consiglieri di amministrazione € 23.000,00 ciascuno (euro ventitremila/00)

2. Gli emolumenti di cui al precedente comma 1 sono poste a carico dei bilanci dei rispettivi Enti.

3. Gli emolumenti definiti con il presente articolo sono riconosciuti con decorrenza dalla data di nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei consiglieri di amministrazione di INPS e di INAIL.

Roma, 7 agosto 2020

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*  
*f.to Nunzia Catalfo*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
*f.to Roberto Gualtieri*